

**Cass., Sez. III Pen., 12 gennaio 2017, n. 1304.**

***Omissis***

### **RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza del 30 ottobre 2015 la Corte d'appello di Lecce, a seguito di appello proposto da D.D.G. avverso sentenza del 15 maggio 2013 con cui il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Casarano, lo aveva condannato alla pena di sei mesi di arresto e Euro 45.000 di ammenda per i reati di cui all'art. 81, comma 1, D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), e D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, revocava l'ordine di remissione in pristino, confermando per il resto la sentenza impugnata.
2. Ha presentato ricorso il difensore, sulla base di due motivi, il primo denunciante, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), nullità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini e del decreto che disponeva il giudizio, e il secondo, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), violazione dell'art. 161 c.p. e art. 349 c.p., n. 3.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

3. Il ricorso è infondato.

3.1.1 Il primo motivo lamenta nullità assoluta e insanabile (artt. 178 e 179 c.p.p.) dell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p. e del decreto che ha disposto il giudizio.

Adduce che il 10 dicembre 2011 il decreto del PM di convalida del sequestro del terreno su cui sarebbero stati compiuti gli illeciti, effettuato dalla Guardia di Finanza, fu notificato all'imputato dalla Guardia di Finanza di Casarano, presso la quale il 29 novembre 2011 era stata depositata la nomina del difensore di fiducia con l'elezione di domicilio presso di lui, nel domicilio da lui dichiarato presso il suo difensore di fiducia - nel decreto di convalida del 22 novembre 2011 il PM gli aveva nominato un difensore d'ufficio -. Quindi l'atto così notificato fu restituito al PM, che, ad avviso del ricorrente, in tal modo conobbe tanto la nomina del difensore di fiducia quanto l'elezione di domicilio. Ma il 27 marzo 2012 il PM fece notificare l'avviso ex art. 415 bis c.p.p. al difensore d'ufficio, per cui nè l'imputato, nè il suo difensore di fiducia ebbero di ciò legale conoscenza; lo stesso errore sarebbe stato compiuto nella notifica del decreto di citazione a giudizio.

Osserva il ricorrente che secondo la corte territoriale la nomina del difensore di fiducia, al momento della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, era nella disponibilità della Guardia di Finanza, cui era stata consegnata: ma in tal modo la corte non avrebbe tenuto conto del fatto che il decreto di convalida notificato al domicilio dichiarato dall'attuale ricorrente presso il suo difensore di fiducia il 10 dicembre 2011 fu restituito al PM, fatto di cui tace in motivazione. E se è vero che la nomina è stata depositata irrualmente presso

la guardia di finanza, secondo il ricorrente è altrettanto vero che così ha raggiunto il suo scopo, notificando infatti la stessa polizia giudiziaria il decreto di convalida al difensore di fiducia.

Inoltre, non sarebbe condivisibile quel che ha affermato la corte territoriale, laddove imputa al difensore di fiducia mancato assolvimento del suo onere di provare che l'atto di nomina, quando furono esperite le due notifiche in questione, era già in disponibilità dell'autorità giudiziaria precedente, dato che in realtà vi ha adempiuto con la produzione del decreto di convalida.

3.1.2 Il motivo non ha consistenza, poiché lo stesso ricorrente ammette che la nomina del difensore di fiducia fu depositata irrualmente presso la polizia giudiziaria, anziché innanzi all'autorità precedente ai sensi dell'art. 96 c.p.p., comma 2.

Consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte insegna che le formalità dettate dall'art. 96 c.p.p. per la nomina del difensore di fiducia sono ad substantiam, viste le loro conseguenze sulla validità degli atti successivi. In tal senso si è pronunciata, da ultimo, in un caso, analogo a quello in esame, in cui era stata effettuata la nomina del difensore d'ufficio mediante una dichiarazione presso la stazione dei carabinieri, Cass. sez. 1<sup>^</sup>, 19 aprile 2011 n. 35127, per cui "la nomina del difensore di fiducia è un atto formale che non ammette equipollenti, per la cui validità processuale è necessaria l'osservanza di forme e modalità" previste dall'art. 96 c.p.p., commi 2 e 3. Di particolare attinenza è altresì Cass. sez. 3<sup>^</sup>, 3 marzo 2010 n. 21391 che, in motivazione, dopo avere richiamato precedente giurisprudenza qualificante ad substantiam le formalità di cui all'art. 96 c.p.p., comma 2, (precisamente Cass. sez. 2<sup>^</sup>, 12 ottobre 2000 n. 18078 e Cass. sez. 5<sup>^</sup>, 23 maggio 1997 n. 4884), osserva che quelle dettate dall'art. 96 c.p.p. sono "precise formalità per consentire agli uffici giudiziari di poter avere conoscenza certa della nomina dei difensori" e "perché dalle omissioni derivano le nullità previste dal codice di rito, non può essere affidato all'imputato la facoltà di scegliere il modo di presentazione o comunicazione della nomina". Non si tratta, dunque, di applicare un parametro pragmatico qual è il raggiungimento dello scopo nel caso concreto, bensì del rispetto di norme cui sono connessi i limiti di validità del procedimento. E non è discutibile, infine, che l'"autorità precedente" fosse il PM (cfr. Cass. sez. 5<sup>^</sup>, 27 aprile 2016 n. 24053).

Il motivo, dunque, non merita accoglimento.

3.2 Il secondo motivo lamenta violazione della normativa attinente alle modalità di elezione del domicilio, censurando la corte territoriale per non avere tenuto conto - in violazione dell'art. 161 c.p.p. - che nell'atto in cui era stato nominato difensore di fiducia vi era anche l'elezione di domicilio, la quale può essere effettuata anche dinanzi alla polizia giudiziaria.

Indipendentemente dalla nomina del difensore, dunque, ad avviso del ricorrente valeva l'elezione di domicilio, e presso tale domicilio occorreva effettuare le notifiche.

Il ricorrente non considera che l'art. 162 c.p.p., comma 1, stabilisce che "il domicilio dichiarato, il domicilio eletto e ogni loro mutamento sono comunicati dall'imputato all'autorità che procede, con dichiarazione raccolta a verbale ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal difensore"; e dal comma 4 si evince che finché l'autorità giudiziaria che procede non ha ricevuto tale comunicazione, sono valide le notificazioni non disposte in tale domicilio dichiarato o eletto. Si tratta, pertanto, anche in questo caso di formalità pregnanti (cfr. da ultimo Cass. sez. 3<sup>^</sup>, 9 luglio 2015 n. 42971 e Cass. sez. 2<sup>^</sup>, 10 novembre 2015 n. 8397), per cui non è sufficiente il mero deposito di una nomina del difensore fiduciario con elezione di domicilio presso di lui alla Guardia di Finanza, occorrendo la comunicazione all'autorità procedente nel modo indicato dalla legge. E il ricorrente ha implicitamente ammesso che tale modo non è stato adottato, dal momento che ha affermato che il PM avrebbe conosciuto tanto la nomina del difensore di fiducia, quanto l'elezione del domicilio ricevendo soltanto il notificato decreto di convalida del sequestro: il che, assorbito ogni ulteriore profilo, conduce alla reiezione del motivo.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2017